

▼B**REGOLAMENTO N. 1043/67/CEE DELLA COMMISSIONE****del 22 dicembre 1967****relativo alle modalità di applicazione per fissare le quote di base nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

Considerando che l'articolo 23 del regolamento n. 1009/67/CEE prevede la fissazione delle quote di base degli zuccherifici o delle imprese mediante applicazione alla loro produzione annua media di zucchero nelle campagne 1961/1962 — 1965/1966, di un coefficiente che esprime la relazione tra la quantità di base dello Stato membro interessato e la produzione annua media di zucchero di quest'ultimo in tale periodo;

Considerando che è necessario definire la nozione di produzione impiegata nel contesto dell'articolo citato;

Considerando che nell'intento di una semplificazione amministrativa è opportuno, per il calcolo della produzione media, prevedere la conversione dei differenti tipi di zucchero in zucchero bianco ed esprimere altresì le quote attribuite in zucchero bianco;

Considerando che è opportuno limitare il ricorso da parte degli Stati membri alle possibilità offerte dall'articolo 1 del regolamento n. 1027/67/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1967, che fissa le quote di base per lo zucchero ⁽²⁾, alla misura necessaria;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere espresso del Comitato di gestione dello zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A norma dell'articolo 23 del regolamento n. 1009/67/CEE, per produzione di zucchero si intende la totalità della fabbricazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di zucchero liquido ottenuto dalle barbabietole o dalla canna o dal melasso.

2. Non è considerata come produzione di zucchero, a norma del suddetto articolo:

- a) la fabbricazione di zucchero bianco ottenuto dallo zucchero greggio,
- b) la fabbricazione di zucchero liquido ottenuto dallo zucchero bianco o greggio,
- c) la fabbricazione di zucchero in regime di traffico di perfezionamento,
- d) la fabbricazione di zucchero ottenuto dal melasso, nel caso in cui lo smercio di tale zucchero non sia consentito sul mercato interno dello Stato membro interessato.

Articolo 2

Per il calcolo della produzione annua media di zucchero di uno zuccherificio o di una impresa, prevista dall'articolo 23 del regolamento n. 1009/67/CEE:

- la produzione di zucchero bianco è presa in considerazione senza tenere conto delle differenze di qualità,
- la produzione di zucchero greggio è espressa in zucchero bianco,

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967 (SIC!, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. 313 del 22. 12. 1967, pag. 2.

▼B

— la produzione di zucchero liquido è espressa in zucchero bianco.

Articolo 3

Gli Stati membri possono avvalersi delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento n. 1027/67/CEE soltanto nella misura in cui le circostanze in un caso particolare lo giustificano.

Articolo 4

Le quote di base attribuite sono espresse in zucchero bianco.

▼M1

Articolo 4 bis

Ai sensi del regolamento n. 1009/67/CEE per impresa che produce zucchero si intende un'organizzazione economica unica che possiede una forma giuridica propria e che riunisce sotto la sua responsabilità la gestione e la conduzione di uno o più zuccherifici.

▼B

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.